

Simulazione ex 367 cp – configurabilità – specifica accusa di reato con consapevolezza che non sia stato commesso

L'atto di sporgere una denuncia falsa e strumentale non configura falsa attestazione a pubblico ufficiale, bensì il più grave fatto di simulazione di reato ai sensi del 367 cp. Questo si perfeziona ogniqualvolta il soggetto agente non si limita ad attestare falsamente al P.U. con una dichiarazione contenuta in un atto pubblico, fatti del quale quell'atto è destinato a provare la verità, ma formula una specifica accusa di reato, così da far inutilmente instaurare un procedimento penale per i necessari accertamenti, con la consapevolezza della falsa segnalazione di un reato che in realtà si sa non essere stato commesso.

N. 851/11 Reg. Gen.

N. 15/14 Reg. Sent.

N. 2141/08 R.G.N.R.

Data deposito _____

N. _____ Reg. esec.

Data irrevocabilità _____

N. _____ campione penale

Redatta scheda il _____



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Penale di NOVARA

in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Gianfranco Pezone,

nella udienza del 8/1/2014 con l'intervento del P.M. in persona del S.Procuratore della Repubblica di Novara dr. Giovanni Caspani, dell'Avv. Giuliano Prelli, del Foro di Novara, in sostituzione dell'Avv. Laura Godio, del Foro di Novara, di fiducia, per l'imputata XXX, dell'Avv. Roberto Rognoni, del Foro di Novara, di fiducia, per l'imputato YYY, e con l'assistenza del cancelliere Gennaro Ciotola,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa penale di primo grado

CONTRO

1)XXX - libera -

CONTUMACE

2)YYY - libero -

PRESENTE

IMPUTATI

Art. 334-1° e 3° 110-483-81 cpv., c.p.

Perché, in concorso tra loro limitatamente al reato di cui all'art. 334 co. 1 e 3 c.p., procedevano alla sottrazione del veicolo Volvo 965 tg. BP29*** telaio YV1965252P0*** sottoposto a sequestro amministrativo per mancanza della prescritta assicurazione (con ritiro della carta di circolazione) e affidata al YYY quale conducente del veicolo, avendo invece agito la XXX quale proprietaria, ed in particolare, la sola XXX falsamente denunciando il furto della carta di circolazione del veicolo al fine di dichiararne la cessazione dalla circolazione per inviarla all'estero, carta di circolazione al contrario ancora presente in originale presso la motorizzazione civile di Milano e comunque provvedendo entrambi a spostare il veicolo dal luogo prescritto nel provvedimento di sequestro e utilizzandolo in violazione del relativo divieto

Commessi in Novara in data prossima al 24.6.2006

Le parti hanno concluso come segue:

P.M.:

per entrambi gli imputati, assoluzione dai reati ascrittigli perché il fatto non costituisce reato.

L'Avv. G. Prelli per l'imputata XXX: si associa alle conclusioni del PM.

L'Avv. R. Rognoni per l'imputato YYY: assoluzione perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, per non aver commesso il fatto o perché il fatto non costituisce reato; in subordine, NDP per prescrizione; in ulteriore subordine, condanna alla sola pena della multa ravvisandosi l'ipotesi colposa.

MOTIVAZIONE

FATTO E DIRITTO

A conclusione delle indagini preliminari XXX e YYY erano, dal PM, tratti a giudizio dinanzi a questo Tribunale, in composizione monocratica, per rispondere dei reati rispettivamente ascrittigli rubrica, per come modificata l'imputazione all'udienza del 30.1.2013 con limitazione della contestazione dell'ipotesi di falso ex art. 483 c.p. alla sola XXX .

Sulla contumacia di quest'ultima, all'udienza del 27.11.2013 – mutata la persona del giudice - si è proceduto al pubblico dibattimento, per cui, ammesse le prove orali e documentali richieste dalle parti, sono stati escussi - quali testimoni – R e C.

Sicché, previa acquisizione del verbale di interrogatorio di XXX , indicati gli atti utilizzabili ai fini della decisione ex art. 511 co. 5° c.p.p., all'odierna udienza il P.M. e i difensori degli imputati hanno svolto la discussione finale, rassegnando le conclusioni trascritte in epigrafe.

Il Giudice ha deciso come da dispositivo letto immediatamente in udienza, riservando la redazione dei motivi della decisione ed il deposito della sentenza nel termine ordinario di giorni quindici.

Osserva il Tribunale che, alla luce delle emergenze probatorie, non sussistono i presupposti per pervenire alla declaratoria di colpevolezza degli imputati.

Invero, l'agente di PM R ha dichiarato che nel corso del 2006, in un periodo non meglio precisato, nel corso di un normale servizio di controllo sul territorio di Gravellona Lomellina notava posteggiata sulla pubblica via l'autovettura Volvo tg. BP29*** sprovvista della prescritta copertura assicurativa verso terzi, nonché della targa anteriore.

La macchina risultava essere di proprietà di XXX , ma in uso a YYY.

Peraltro, anche tempo prima la stessa operante, durante altro servizio di Istituto, aveva ritrovato a terra la targa anteriore della citata autovettura per cui, dopo appena qualche minuto, l'aveva

immediatamente consegnata a YYY che, sopraggiungendo alla guida del mezzo, le faceva presente di averla persa poco prima.

A seguito del successivo citato accertamento R contattava telefonicamente XXX a cui faceva presente che la macchina non poteva rimanere parcheggiata sulla pubblica via, siccome sprovvista di copertura assicurativa.

La donna replicava di non ricordare di possedere quell'autovettura, insistendo nel dire che l'agente di PM si era sbagliata.

Pertanto, preso atto che si trattava di un persona anziana, R la spronava a verificare meglio la situazione ed a rivolgersi eventualmente ad un legale per risolverla.

La teste ha poi precisato di non aver proceduto ad alcun sequestro del mezzo, anche perché – al di là dei problemi operativi del suo Ufficio - le veniva assicurato, tramite comunicazione telefonica, che, in poco tempo, si sarebbe provveduto a rimuoverlo, così come peraltro effettivamente fatto.

R ha pure aggiunto di nulla sapere in ordine al possibile sequestro amministrativo di quella autovettura da parte della Polstrada.

L'Ass. P.S. C ha dichiarato di non aver svolto alcun atto di indagine in ordine ai fatti per cui si procede.

Risulta poi *per tabulas* dimostrato che in data 26.4.2006 XXX sporgeva denuncia avanti ai CC di Novara dichiarando che circa un mese prima, trovandosi in Gravellona Lom.na, improvvisamente la sua autovettura Volvo 965 tg. BP29*** si guastava per cui era costretta a parcheggiarla sulla pubblica via.

Dopo circa tre giorni, allorché il servizio di soccorso si recava a prelevarla, si constatava che ignoti, previa effrazione di un finestrino, avevano asportato la carta di circolazione e la targa anteriore del mezzo.

In data 17.4.2008 la Polstrada di Milano procedeva al sequestro probatorio della carta di circolazione relativa alla predetta autovettura Volvo 965 tg. BP29***, quale documento già depositato presso l'Ufficio in quanto ritirato a seguito di accertamento della violazione amministrativa ex art. 193 C.d.S. nei confronti di XXX .

Interrogata in data 11.12.2008, XXX confermava quanto riferito dall'agente di PM di Gravellona Lomellina (R) in ordine ai contatti telefonici finalizzati alla rimozione del suo mezzo e la successiva falsa denuncia di furto sporta ai CC di Novara allo scopo di far demolire il veicolo.

Null'altro risulta dimostrato in atti.

Tale essendo la sintetica ricostruzione dei fatti, anzi tutto deve rilevarsi che l'accusa non ha provato in alcun modo che al momento dei fatti – per come peraltro sommariamente descritti nella contestazione – il veicolo Volvo 965 tg. BP29*** fosse sottoposto a sequestro amministrativo.

Dalla scarna istruttoria svolta è emerso semplicemente che, nel corso del 2006, la PM di Gravellona Lom. constatava l'assenza di copertura assicurativa del mezzo, senza sottoporlo a sequestro siccome, tra l'altro, tempestivamente l'autovettura veniva rimossa dalla pubblica via ove era stata rinvenuta.

Neppure può ritenersi decisivo il verbale di sequestro della carta di circolazione redatto dalla Polstrada di Milano il 1.7.4.2008, atteso che in tale contesto veniva genericamente dato atto del mero pregresso ritiro (senza alcuna indicazione delle modalità temporali) di tale documento per la violazione dell'art. 193 C.d.S., nulla tuttavia accennandosi in ordine all'adozione del sequestro del veicolo.

Ne discende che, in difetto di prova certa della esistenza del vincolo reale sulla macchina, entrambi gli imputati vanno mandati assolti dal reato ascrittogli ex art. 334 c.p. con la più ampia formula terminativa dell'insussistenza del fatto.

A diverse conclusioni deve pervenirsi in ordine al fatto-reato rubricato ex art. 483 c.p. a carico di XXX .

Con la denuncia sporta il 26.4.2006 costei affermava che tra il 26.3.2006 e il 31.3.2006 ignoti, previa frantumazione di un finestrino della citata autovettura di sua proprietà, parcheggiata occasionalmente a Gravellona Lom. a causa di un improvviso guasto, si impossessavano della carta di circolazione del mezzo.

Tale specifica circostanza risulta oggettivamente smentita dal cennato verbale di sequestro della stessa carta di circolazione che, per come attestato dalla P.G., si trovava invece regolarmente custodita presso gli uffici della Polstrada di Milano perché ritirata a seguito della contestazione della violazione dell'art. 193 C.d.S. (circolazione in assenza della prescritta copertura assicurativa). Sicché, non è possibile che tale documentazione fosse stata furata da terzi, posto che veniva poi ritirata dalla Polstrada di Milano.

In sede di interrogatorio la medesima XXX confermava di aver sporto una strumentale denuncia di furto al fine di accelerare le procedure di demolizione del veicolo.

Dunque, essendo risultata dimostrata tale condotta dell'imputata, ritiene il Giudice che non sia corretta la qualificazione prospettata dal PM.

Infatti, trattandosi di una falsa denuncia di furto deve ravvisarsi l'ipotesi di simulazione di reato ex art. 367 c.p., posto che il soggetto agente non si limitava ad attestare falsamente al P.U. con una dichiarazione contenuta in un atto pubblico, fatti dei quale quell'atto era destinato a provare la verità, sebbene formulava una specifica accusa di reato (furto aggravato dalla violenza sulle cose), così da far inutilmente instaurare un procedimento penale per i necessari accertamenti (cfr., in particolare, sulla configurabilità del reato di simulazione di reato, e non di calunnia, nel caso di

falsa denuncia di furto ad opera di ignoti, siccome il reato falsamente denunciato sia genericamente attribuibile a un qualsiasi non identificato soggetto determinato o determinabile in base agli elementi ricavabile dalla stessa denuncia, Cass. pen., sez. VI, 8.3.2012 n. 33627).

Orbene, trattandosi di fatto-reato più grave, contraddistinto da un diverso bene-interesse protetto e da un differente elemento soggettivo (consapevolezza della falsa segnalazione di reato attraverso un atto destinato all'A.G., che in realtà si sa non essere stato commesso, con conseguente possibilità dell'instaurazione di un procedimento penale finalizzato ad accertarlo), non è possibile diversamente qualificare l'originaria imputazione senza che vi sia violazione del principio di correlazione tra la contestazione e la decisione, siccome l'imputata non è stata in grado di difendersi anche rispetto a tale diverso reato ravvisato, eterogeneo rispetto a quello contestato ex art. 483 c.p.. Sicché, non essendo allo stato ancora maturata la prescrizione massima (siccome rimangono fermi gli atti interruttivi e le cause sospensive – dal 29.5.2013 al 27.11.2013 - attinenti al fatto-reato) gli atti vanno trasmessi al PM in sede per le determinazioni di competenza.

La complessità delle argomentazioni giuridiche ha impedito la redazione immediata della sentenza con conseguente deposito della stessa nel termine dispositivo di giorni 15.

P. Q. M.

Visto l'art. 530 co. 2 c.p.p.;

assolve XXX e YYY dal reato ascrittogli ex artt. 110 e 334 c.p. perché il fatto non sussiste.

Visto l'art. 521, co. 2°, c.p.p.;

ravvisata l'ipotesi di simulazione di reato in luogo di quella di cui all'art. 483 c.p., dispone la trasmissione di copia degli atti alla Procura della Repubblica di Novara perché proceda nei confronti di XXX essendo il fatto diverso da come descritto nel decreto di citazione a giudizio.

Novara, lì 8.1.2014

IL GIUDICE

Dr. Gianfranco Pezone